

DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione economica e previdenziale del personale

Matricola 2329, profilo professionale di funzionaria giudiziaria: risoluzione del rapporto d'impiego a tempo indeterminato

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023"

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 di data 25 febbraio 2021 "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Visti ancora:

- il contratto collettivo di lavoro di data 1. dicembre 2008,
 - l'accordo stralcio per il rinnovo del c.c.l. di data 21 dicembre 2017,
 - l'accordo per il rinnovo del c.c.l. di data 30 settembre 2020,
- riguardanti il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Viste in particolare le disposizioni recate dagli artt. 27 e 29 del c.c.r.l., concernenti, rispettivamente, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ed il termine di preavviso;

Vista la nota di data 9 marzo 2021 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento segnala che la dipendente *omissis* ha rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 7 giugno 2021, indicando quale ultimo giorno lavorativo il 4 giugno;

Dato atto che la comunicazione di recesso dal rapporto d'impiego è pervenuta all'Amministrazione regionale in data 10 marzo 2021 e che risulta pertanto rispettato il termine di preavviso di 30 giorni previsto per il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del comma 4 del citato art. 27;

Vista infine la comunicazione di posta elettronica di data 11 marzo 2021 con la quale la dipendente precisa che l'ultimo giorno lavorativo sarà il 6 giugno e non, come erroneamente indicato, il giorno 4;

Considerato che alla data di cessazione dal servizio la dipendente avrà maturato l'anzianità prevista dalla vigente normativa per il conseguimento della pensione a carico dell'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici;

Ravvisata la necessità di prendere atto della cessazione dal servizio della predetta dipendente a far data dal 7 giugno 2021;

Ravvisata infine l'opportunità di rinviare a un successivo provvedimento la determinazione del trattamento di fine servizio spettante all'interessata;

d e c r e t a

- la risoluzione del rapporto d'impiego a tempo indeterminato della dipendente *omissis*, inquadrata nella posizione economico-professionale C1, profilo professionale di funzionaria giudiziaria, in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il cui rapporto d'impiego cessa pertanto il 6 giugno 2021 (ultimo giorno di servizio);
- di dare atto che risultano rispettati i termini di preavviso previsti dall'art. 29 del vigente c.c.l. 1.12.2008 e ss.mm.;
- di far riserva di determinare con successivo provvedimento il trattamento di fine servizio spettante alla medesima dipendente.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni.

LC/

IL DIRETTORE
Rag. Diego Bosetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Michael Mayr

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).